



## Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

### SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Determinazione Generica

DATA	13/01/2021
REG. GEN. N.	4

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI –  
RIDETERMINAZIONE CANONI CONCESSIONARI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

il RESPONSABILE del SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. C) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- il vigente "Regolamento della Struttura Comunale "Campo Sportivo di Calcio", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05.04.2002;
- lo Statuto Comunale;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Atteso che il Comune di Cardano al Campo ha sottoscritto con alcune Associazioni Sportive operanti nel territorio Comunale, le sotto-riportate Convenzioni per affidamento in concessione e gestione di impianti sportivi Comunali:

- Convenzione prot. 7769 del 26.04.2019 con la quale il Comune di Cardano al Campo ha concesso all'Associazione Sportiva Cardano Skating A.S.D., con sede a Cardano al Campo in via Fabio Filzi n. 3, C.F. 91046550124 e P. IVA 02304760024, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" sito in Cardano al Campo presso il Centro Sportivo "Papa Giovanni Paolo II" di Via Carreggia, di proprietà comunale, con decorrenza dalla stagione sportiva 2018/2019 e fino alla data del 31.08.2025, previo pagamento di un canone concessorio di euro 300,00 oltre IVA 22% annui, pari ad euro 366,00 IVA 22% compresa annui;
- Convenzione prot. 7782 del 26.04.2019 con la quale il Comune di Cardano al Campo ha concesso all'Associazione Sportiva Cardano Skating A.S.D., con sede a Cardano al Campo in via Fabio Filzi n. 3, C.F. 91046550124 e P. IVA 02304760024, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo denominato "Pista di Pattinaggio e biciclette" sito in Cardano al Campo presso il Centro Sportivo "Papa Giovanni Paolo II" di Via Carreggia, di proprietà comunale, con decorrenza dalla stagione sportiva 2018/2019 e fino alla data del

- 31.08.2023, previo pagamento di un canone concessorio di euro 200,00 oltre IVA 22% annui, pari ad euro 244,00 IVA 22% compresa annui;
- Convenzione prot. 8074 del 30.04.2019 con la quale il Comune di Cardano al Campo ha concesso all'Associazione Sportiva F.C. Carioca A.S.D. , con sede a Cardano al Campo in via Rogorazza n. 29/B, C.F. e P. IVA 02585020122, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo denominato "*Campi di calcetto*" sito a Cardano al Campo in Via Carreggia, di proprietà comunale, con decorrenza dalla stagione sportiva 2018/2019 e fino alla data del 31.08.2023, previo pagamento di un canone concessorio di euro 8.750,00 oltre IVA 22% annui, pari ad euro 10.675,00 IVA 22% compresa annui;
  - Convenzione prot. 8487 del 07.05.2019 con la quale il Comune di Cardano al Campo ha concesso all'Associazione Sportiva F.C. Carioca A.S.D., con sede a Cardano al Campo in via Rogorazza n. 29/B, C.F. e P. IVA 02585020122, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo denominato "*Campo sportivo di calcio*" con suoi ambiti pertinenziali, struttura di proprietà comunale sita a Cardano al Campo in Via Carreggia, con decorrenza dalla stagione sportiva 2018/2019 e fino alla data del 31.08.2023, previo pagamento di un canone ricognitorio di euro 500,00 oltre IVA 22% annui, pari ad euro 610,00 IVA 22% compresa annui;
  - Convenzione prot. 17269 del 20.09.2019 con la quale il Comune di Cardano al Campo ha concesso all'Associazione Sportiva ASD Pallacanestro Cuoricino Cardano, con sede a Cardano al Campo in via Verona n. 5, C.F. e P. IVA 02018570123, l'uso dell'impianto sportivo "*Palestra Comunale A. Manzoni*", struttura di proprietà comunale sita a Cardano al Campo in Via G. Verdi, per lo svolgimento dell'attività di promozione dello sport della pallacanestro, per il periodo dal 20.09.2019 fino alla data del 20.09.2025, previo pagamento di un canone ricognitorio annuo di euro 220,00 oltre IVA 22%, pari ad euro 268,40 annui IVA 22% compresa;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Delibera della Giunta Comunale n. 25 dell'11.03.2016, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l'affidamento in gestione del Centro Sportivo "Papa Giovanni Paolo II, nonché i campi di calcio e calcetto Comunali;
- Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 23.12.2020, avente ad oggetto "*Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali – Rideterminazione canoni concessionari a seguito emergenza sanitaria COVID-19*";

Richiamata altresì la seguente normativa:

- D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che ha previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c) e 3);
- D.P.C.M del 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020 e 09.03.2020, recanti disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6";
- Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- DPCM del 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, che ha consentito, dal 4 maggio 2020, maggiore libertà in tema di attività sportiva;
- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 14.07.2020 n.74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19* ", che, nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto, ove ritenuto possibile, lo svolgimento di manifestazioni, eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere sportivo, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020;
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'Economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M del 17.05.2020, 11.06.2020 e 14.07.2020, recanti disposizioni attuative del D.L. 16.05.2020 n.33";

- Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124 recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- DPCM del 7 settembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge del 16 maggio 2020, n.33”*;
- Decreto Legge del 07.10.2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;
- DPCM del 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- DPCM del 18 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, a seguito del quale è stato emanato un "Nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere";*
- Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- DPCM del 03 novembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19””*;

Preso atto di quanto disposto dal succitato Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 che, all'art. 216, commi da 2 a 4 così recita:

- *“2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.*
- *3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.*
- *4. A seguito della sospensione attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in*

*relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva."*

Considerato che:

- l'epidemia da COVID-19 si è propagata anche nel territorio di Cardano al Campo;
- a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il territorio nazionale, per un lungo periodo, da marzo 2020, sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Restava comunque consentito, a determinate condizioni, svolgere individualmente attività motoria;
- da maggio 2020, preso atto della diminuzione dei contagi conseguente alle misure messe in atto per il contenimento dell'epidemia sul territorio nazionale, sono state consentite, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive;
- da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte limitazioni, che si sono fatte via via più stringenti;

Preso atto che:

- durante il periodo di chiusura delle strutture sportive e di sospensione delle attività, le Associazioni sportive non hanno potuto usufruire pienamente degli impianti in concessione, con conseguente riduzione degli introiti economici, a fronte delle ordinarie spese di manutenzione delle strutture;
- con la predetta Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 23.12.2020, nel condividere le evidenti difficoltà rappresentate dalle Società Sportive, è stato disposto di *"stabilire, in analogia con quanto disposto dal dettato normativo, quale criterio che consenta di procedere alla rideterminazione dei canoni concessori di utilizzo delle strutture sportive comunali, una riduzione pari al cinquanta per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti, a decorrere dal 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19, dietro richiesta motivata e documentata da parte delle Società Sportive concessionarie"*;

Viste le sotto-riportate istanze pervenute dalle Associazioni Sportive concessionarie di impianti sportivi di proprietà comunale, con riferimento alle criticità complessive ed alle problematiche gestionali sopravvenute a causa del periodo emergenziale sanitario dovuto al Covid-19:

- Richiesta pervenuta da parte della Società Sportiva F.C. Carioca A.S.D., con sede a Cardano al Campo in via Rogorazza n. 29/B, C.F. e P. IVA 02585020122, acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 12871 del 03.09.2020, con la quale la predetta Società, con riferimento alle criticità complessive e alle problematiche sopravvenute a causa del periodo emergenziale sanitario dovuto al Covid-19, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi denominati *"Campo sportivo di calcio"* e *"Campi di calcetto"* siti a Cardano al Campo in Via Carreggia, di cui alle succitate Convenzioni, prot. 8074 del 30.04.2019 e 8487 del 07.05.2019, chiede un aiuto concreto da parte del Comune di Cardano al Campo;
- Richiesta del 04.01.2021, acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 560 dell'08.01.2021, pervenuta da parte della Società Sportiva ASD Pallacanestro Cuoricino Cardano, con sede a Cardano al Campo in via Verona n. 5, C.F. e P. IVA 02018570123, di ridefinizione del canone ricognitorio per l'uso dell'impianto sportivo *"Palestra Comunale A. Manzoni"*, sita a Cardano al Campo in Via G. Verdi, di cui alla succitata Convenzione prot. 17269 del 20.09.2019;

Ritenuto pertanto:

- di riconoscere alla Società Sportiva F.C. Carioca A.S.D., con sede a Cardano al Campo in via Rogorazza n. 29/B, C.F. e P. IVA 02585020122, la riduzione del 50% sui canoni dovuti per l'uso e la gestione degli impianti

sportivi denominati “Campo sportivo di calcio” e “Campi di calcetto” siti a Cardano al Campo in Via Carreggia, di cui alle succitate Convenzioni, prot. 8074 del 30.04.2019 e 8487 del 07.05.2019, a decorrere dal 2020 e fino al termine del periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come di seguito specificato:

- “Campo sportivo di calcio” – riduzione di euro 305,00 IVA 22% compresa;
- “Campi di calcetto” – riduzione di euro 5.337,50 IVA 22% compresa;
- di riconoscere altresì alla Società Sportiva ASD Pallacanestro Cuoricino Cardano, con sede a Cardano al Campo in via Verona n. 5, C.F. e P. IVA 02018570123, , la riduzione del 50% sul canone dovuto per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo denominato “Palestra Comunale A. Manzoni”, sita a Cardano al Campo in Via G. Verdi, di cui alla succitata Convenzione prot. 17269 del 20.09.2019, per un importo totale di euro 134,20 IVA 22% compresa;
- di dare atto che il criterio adottato per la stagione in corso sarà applicato anche per l'anno 2021;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Richiamati:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;
- l'incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000), come certificato allegato;

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la motivazione;
- 2) di riconoscere alla Società Sportiva F.C. Carioca A.S.D., con sede a Cardano al Campo in via Rogorazza n. 29/B, C.F. e P. IVA 02585020122, la riduzione del 50% sui canoni dovuti per l'uso e la gestione degli impianti sportivi denominati “Campo sportivo di calcio” e “Campi di calcetto” siti a Cardano al Campo in Via Carreggia, di cui alle succitate Convenzioni, prot. 8074 del 30.04.2019 e 8487 del 07.05.2019, a decorrere dal 2020 e fino al termine del periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, come di seguito specificato:
  - “Campo sportivo di calcio” – riduzione di euro 305,00 IVA 22% compresa;
  - “Campi di calcetto” – riduzione di euro 5.337,50 IVA 22% compresa;
- 3) di riconoscere altresì alla Società Sportiva ASD Pallacanestro Cuoricino Cardano, con sede a Cardano al Campo in via Verona n. 5, C.F. e P. IVA 02018570123, , la riduzione del 50% sul canone dovuto per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo denominato “Palestra Comunale A. Manzoni”, sita a Cardano al Campo in Via G. Verdi, di cui alla succitata Convenzione prot. 17269 del 20.09.2019, per un importo totale di euro 134,20 IVA 22% compresa;
- 4) di dare atto che il criterio adottato per la stagione in corso sarà applicato anche per l'anno 2021;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 6) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;
- 7) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Programmazione e Sviluppo del Territorio  
geom. Giacomo BELLINI

pratica PST 4 del 13.01.2021

